

PRIMA
Associazione Italiana contro Mobbing e Stress Psicosociale
via Marconi 51, Bologna - tel. fax 051.614.89.19
e.mail info@mobbing-prima.it - Internet www.mobbing-prima.it

PRESENTA :

Tribunale di Torino – sezione lavoro (giudice unico di primo grado) –
10 agosto 2001 – Est. Ciocchetti – Solinas c. Sanpaolo IMI SpA.

Risarcimento del danno da dequalificazione professionale e del danno biologico sofferto da un dirigente ultrasessantenne – Accertamento per testi, per il primo, e, dietro certificazione ASL, per il transitorio danno alla salute da patologia depressiva - Sussistenza e liquidazione equitativa (in ragione di circa mezza mensilità di retribuzione per ogni mese di demansionamento).

E' irrilevante a giustificare l'accantonamento di un dirigente (nel caso per la durata di 16 mesi) la giustificazione aziendale secondo cui, a seguito della fusione tra due istituti di credito, si sarebbe verificata una duplicazione di funzioni ed un conseguente esubero di personale, giacchè è preciso ed ineludibile dovere del datore di lavoro, cui corrisponde un altrettanto specifico diritto del prestatore – entrambi discendenti dall'enunciato normativo contenuto nell'art. 2103 c.c. – di fornire al dipendente un incarico determinato e stabile, nel rispetto dell'inquadramento riconosciuto e della professionalità acquisita.

Del pari irrilevante la circostanza che nei confronti del predetto dirigente l'azienda avesse l'intenzione, e fossero stati avviati contatti, di addivenire ad una risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia, in quanto ciò non giustifica, in alcun modo, la pratica datoriale di spoliazione delle mansioni, irrispettosa della precitata previsione codicistica.

Ne consegue, in ragione del riscontro di una forzata inattività per 16 mesi e di una sindrome depressiva indotta dall'illegittimo contegno aziendale – accertata come causalmente conseguente ad opera del Servizio neurologico dell'ASL, qualificato ed indipendente dalle parti, escludente pertanto il ricorso a CTU sanitaria – la liquidazione al ricorrente, in via equitativa ex art. 1226 c.c., dell'importo netto di 100 milioni (comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria) tenuto conto della retribuzione mensile percepita ed a ristoro cumulativo del danno professionale e biologico subito, nonchè l'accollo alla banca soccombente delle spese di lite per 18 milioni.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 22 febbraio 2001 il dott. Alberto Solinas – dal 1958 dipendente dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino (ora San Paolo IMI spa), inquadrato come dirigente dall'1.5.1988 e con compiti di vice-direttore presso la sede di Torino, piazza San Carlo, a far tempo dal 28.2.2000 – chiede al giudice del lavoro:

- di accertare la responsabilità del datore ex art. 2103 e 2087 c.c., per il danno professionale ed economico subito, a causa dei comportamenti illeciti tenuti e del mancato adempimento degli obblighi specifici di protezione del dipendente;
- di accertare la responsabilità del datore ex art. 2049 e 2043 c.c., per avergli causato, con il proprio comportamento omissivo e/o commissivo, un grave ed ingiusto danno professionale ed economico;

- di condannare il datore al pagamento in proprio favore e a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, alla carriera ed all'immagine ex art. 2103 c.c., di somma equivalente alla retribuzione mensile moltiplicata per il numero dei mesi di completa inattività e dequalificazione (22 mesi, dall'aprile 1998 al febbraio 2000), o di somma da liquidare ex art. 1226 c.c., avuto riguardo alla gravità della lesione subita, della "perdita di chances" o "danno futuro", del danno alla vita di relazione sociale, alla personalità, all'immagine e all'estetica;
- di condannare infine il datore al pagamento di somma che sarà ritenuta di giustizia per il danno alla persona e/o esistenziale patito, ai sensi dell'art. 2043 c.c.

A fondamento di tali domande osserva quanto segue:

1. con lettera dell'11.6.1996 viene nominato responsabile Rischi Creditizi del servizio Risk Management, con incarico di studiare e realizzare le più avanzate metodologie e gli strumenti per la gestione dei rischi creditizi nonché di supervisionare l'attività di Controllo Rischi di Gruppo;
2. in base a tale mandato elabora una proposta contenente i principi fondamentali per una gestione del Rischio Creditizio, approvata il 16.10.1996, con contestuale incarico rivolto gli di preparare un documento denominato "Credit Risk Management ", da presentare alla dirigenza della banca, avente gli stessi contenuti della proposta approvata;
3. contatta quindi diverse banche straniere tra cui Barclays Bank, all'avanguardia nell'utilizzo dei nuovi sistemi di Credit Risk Management, fissando un primo incontro il 17.10.1996, ove apprende che tale banca si avvale, per la consulenza circa la metodologia da impiegare, di una società specializzata nel settore, la Oliver Wyman & Co., nella persona del direttore dott. Davide Taliente;
4. per la realizzazione del progetto viene poi creato un Comitato Guida, composto dai responsabili dei vari settori interessati, fra cui lo stesso ricorrente, in qualità di responsabile Rischi Creditizi del Servizio Risk Management;
5. la struttura organizzativa creata per la realizzazione del progetto viene quindi approvata in data 10.12.1997 dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale del San Paolo, Responsabile del Settore, Rag. Luigi Maranzana;
6. di lì a poco e con decorrenza 1.4.1998 viene comandato al Servizio Risk Management del San Paolo il dott. Davide Alfonsi, già dipendente della società di revisione del San Paolo, Arthur Andersen spa e assunto per l'occasione dal San Paolo Asset Management SIM Fiduciaria spa;
7. tale comando condiziona negativamente tutta l'attività successiva del ricorrente;
8. nel frattempo, in data 3.3.1998, si tiene la prima riunione del Comitato Guida, per relazionare sull'attività progettuale svolta dal dicembre 1997, ma tra gli invitati non compare il nome del ricorrente;
9. alla successiva riunione del 7.4.1998 egli partecipa fisicamente, ma non gli viene recapitato l'invito formale, ottenuto – dopo vana richiesta rivolta alla dott.ssa Tubarello – dal rag. Mirone, componente del progetto, il quale nell'esaminare l'invito si avvede immediatamente che il suo nome risulta cancellato;
10. segnala quindi l'accaduto al rag. Scalerandi, il quale in un primo momento sostiene che il ricorrente non fa più parte del Comitato Guida, dichiarando successivamente di essersi sbagliato;
11. tale episodio evidenzia l'atteggiamento di completa delegittimazione che il Capo servizio adotta nei suoi confronti;
12. a seguito dell'inserimento in azienda del dott. Alfonsi, viene estromesso dal progetto di Credit Risk Management, tanto da essere escluso dall'incontro tra il rag. Scalerandi e il dott. Alfonsi e quindi tra quest'ultimo e la Banca d'Italia, per la presentazione del progetto in questione;
13. con lettera 20.7.1998 egli decide di denunciare l'accaduto, chiedendo l'intervento dei superiori gerarchici, ma la missiva rimane senza risposta;
14. dall'1.11.1998, a seguito del perfezionamento della fusione tra San Paolo ed IMI, la dequalificazione già iniziata nell'aprile 1998 si trasforma nell'esclusione totale e senza alcuna motivazione dall'incarico di Responsabile Rischi Creditizi;

15. tale esclusione avviene con comunicazione verbale e senza alcuna formalizzazione ed avallo da parte del Comitato Esecutivo e/o dell'Amministratore Delegato della Banca;

16. la situazione di totale inattività che caratterizza tale periodo termina solo con il 28. 2. 2000 e cioè quattro giorni prima della convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione, con la sua nomina a vice-direttore della sede di Piazza San Carlo.

Parte convenuta si costituisce a sua volta in giudizio e contesta tutte le pretese azionate in causa, ritenendole destituite di fondamento, onde chiede il rigetto del ricorso.

Osserva in proposito quanto segue:

1. l'inserimento del dott. Alfonsi nel Risk Management del San Paolo risponde all'esigenza di utilizzare una professionalità avente specifica preparazione sui "rischi di mercato", dal medesimo maturata presso la società Andersen e inesistente in ambito aziendale;

2. l'assenza del nome del ricorrente nell'elenco delle persone da convocare per la prima riunione del Comitato Guida è dovuto a mero disguido, tant'è che successivamente il medesimo vi partecipa;

3. divenuta operativa dall'1.11.1998 la fusione tra S. Paolo e IMI e costituito il cantiere di lavoro interaziendale Risk Management, emerge l'esigenza di collocarvi professionalità con forti conoscenze tecniche e non invece di tipo gestionale, come quelle facenti capo al ricorrente;

4. in tale periodo il dott. Solinas continua pur sempre ad essere preposto al settore Rischi Creditizi, pur non essendo coinvolto nel relativo gruppo di lavoro, anche in quanto vengono nel frattempo avviati contatti tra le parti, in vista di una risoluzione anticipata dal servizio.

Fallita la conciliazione, il giudice dà corso all'istruttoria, interrogando le parti ed escutendo numerosi testi.

All'esito dell'istruttoria la vertenza viene infine discussa dai patroni delle parti ed in tale sede il ricorrente chiede disporsi CTU medico-legale, al fine di valutare il danno biologico patito, e CTU contabile, onde determinare il dovuto a titolo risarcitorio (cfr. proc. verb., p. 41, in riferimento alle pp.23-24 del ricorso).

La convenuta formula opposizione ad entrambe le richieste, ritenendo inammissibile utilizzare a fini probatori la consulenza (cfr. proc. verb., p. 41, in riferimento alle pp. 32-33 della memoria).

All'esito della discussione finale il giudice definisce infine il giudizio, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza, di cui dà pronta lettura alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La difesa del ricorrente chiede in sede di discussione finale che il giudice voglia disporre una CTU medico-legale, al fine di valutare l'entità del danno biologico patito dal lavoratore in conseguenza dei fatti descritti nell'atto introduttivo della vertenza, e inoltre una CTU contabile, onde determinare quanto dovuto al prestatore a titolo risarcitorio (cfr. proc. verb., p.41, in riferimento alle pp. 23-24 del ricorso). In tale sede la convenuta formula a sua volta opposizione ad entrambe le richieste, ritenendo inammissibile utilizzare a fini probatori la consulenza tecnica, strumento di mera valutazione dei dati già acquisiti e provati (cfr. proc. verb., p.41, in riferimento alle pp. 32-33 della memoria). Ad avviso del giudice non vi è ragione di prendere posizione su tale questione controversa, essendo l'accertamento peritale richiesto, nel caso in esame, del tutto superfluo. Gli elementi raccolti in sede istruttoria e contenuti nella documentazione in atti, come si vedrà più oltre, risultano infatti di portata tale da consentire la definizione di ogni profilo della vertenza, sia per quanto concerne la sussistenza del fatto lamentato dal lavoratore e l'entità del pregiudizio patito sul piano personale e del diritto alla salute sia per ciò che concerne la determinazione delle somme eventualmente dovute, a titolo di ristoro del danno. Ciò premesso, passiamo ad esaminare il merito della causa.

2. La vertenza impone di prendere in considerazione i seguenti periodi in cui, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo, si sarebbe verificata la situazione di dequalificazione professionale e di danno alla salute del dott. Solinas ivi lamentata:

- a) aprile 1998 – novembre 1998,
- b) novembre 1998 – febbraio 2000.

Nel periodo sub a) il lavoratore risulta responsabile del settore rischi creditizi, sia sul piano formale che sostanziale, e in tale posizione permane sino agli inizi di novembre 1998 (cfr. dep. Maino, p. 23).

Fa inoltre parte, ad ogni effetto, del comitato Guida del progetto in cui è coinvolto (cfr. dep. Scalerandi, pp. 27-28).

Orbene, tali circostanze sono sufficienti – di per sè – ad escludere che nel periodo ora in esame il ricorrente abbia subito un impoverimento, anche solo parziale, dei propri compiti.

Nè ad una conclusione contraria può pervenirsi prendendo in considerazione l'episodio della presunta (ma, per la verità, non provata in giudizio) “sbianchettatura” del documento di convocazione per la riunione del Comitato Guida del 7.4.1998.

A tale riunione il ricorrente ha infatti partecipato (cfr. dep. Scalerandi, p. 28), onde l'episodio – se avvenuto – non potrebbe comunque fornire la dimostrazione della situazione di svilimento delle mansioni spettanti e attribuite, lamentata in causa dal lavoratore.

Prova dell'intervenuta dequalificazione non può neppure ritenersi il documento n. 26 prodotto dal ricorrente, costituito dal Verbale della riunione 24.6.1998 tenuta da Barone, Scalerandi e Giovannetti e avente ad oggetto l'avvio del futuro cantiere interaziendale Risk Management.

Il fatto che (come sottolineato a p. 10, punto XLIV, del ricorso introduttivo) in esso non compaia il nome del dott. Solinas, evidenziandosi invece quello del dott. Alfonsi, non pare infatti autorizzare la conclusione che ne trae il ricorrente.

L'istruttoria ha infatti acclarato (cfr. dep. Picca, p. 19) la necessità di integrare la collettività di lavoro incaricata di occuparsi dei rischi creditizi con esperti di modelli matematici e statistici, per introdurre valutazioni di rischio centrate su tale piano.

3. Passando a questo punto ad esaminare il periodo menzionato sub b), il giudice osserva quanto segue.

E' provato in causa che nell'arco temporale che va dal 1° novembre 1998, corrispondente al momento in cui è divenuta operativa la fusione tra S. Paolo e IMI, sino al 28.2.2000, data in cui il dott. Solinas viene chiamato a svolgere la mansione di vice-direttore presso la sede di Torino, piazza San Carlo, il ricorrente non ha avuto nessun tipo di incarico e ruolo e cioè è rimasto totalmente inattivo.

Di ciò fanno fede le deposizioni rese dai testi Ferraris (cfr. proc. verb., p. 31) e Musetti (cfr. proc. verb., p. 38), nonchè lo stesso interrogatorio del rappresentante della convenuta (cfr. proc. verb., pp.8-9), il quale non ha significativamente saputo indicare che cosa il dott. Solinas facesse e di che cosa si occupasse, nel periodo in questione, in cui solo formalmente era legato al Risk Management.

Risulta in tal modo fornita in giudizio la dimostrazione del contegno illegittimo tenuto dalla convenuta nell'arco temporale ora in esame.

Nè la situazione può essere diversamente ricostruita e valutata prendendo in considerazione due circostanze cui la memoria della convenuta allude e illustrate dalla difesa della stessa nel corso della discussione finale e cioè:

- a) divenendo operativa dal 1 novembre 1998 la fusione tra S. Paolo e IMI, si è da tale momento registrata, specie sui livelli di professionalità ed inquadramento dirigenziali cui il ricorrente appartiene, una duplicazione di funzioni ed un corrispondente esubero di personale;
- b) nel periodo in questione vengono avviati contatti tra le parti in causa, in vista di una risoluzione anticipata dal servizio da parte del dott. Solinas.

La circostanza sub a) è del tutto irrilevante, essendo preciso ed ineludibile dovere del datore, cui corrisponde un altrettanto specifico diritto del prestatore, entrambi discendenti dall'enunciato normativo contenuto nell'art. 2103 c.c., di fornire al dipendente un incarico determinato e stabile, nel rispetto dell'inquadramento riconosciuto e della professionalità acquisita.

Del pari priva di rilevanza è la circostanza sub b).

La presenza di contatti e colloqui tra le parti in causa, in vista di un'eventuale risoluzione anticipata del rapporto, ammessi dallo stesso ricorrente (cfr. proc. verb., p. 16), non giustifica infatti, in alcun modo, la pratica datoriale della spoliazione delle mansioni, irrispettosa della citata previsione codicistica.

4. Alla luce di quanto in precedenza esposto, va quindi riconosciuto al ricorrente il diritto al ristoro del danno patito, correlato e discendente dalla forzata inattività impostagli dal datore di lavoro, per lo spazio di 16 mesi continuativi e cioè dall'1.11.1998 al 28.2.2000.

Al ricorrente va inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico subito, per la situazione di temporanea depressione indotta causalmente dal contegno datoriale.

Di tale patologia e del suo carattere transitorio fanno fede i due referti prodotti dal ricorrente come documento n. 34, il primo dei quali, datato 24.3.1999, proviene dal servizio di neurologia dell'ASL n. 1 e cioè da servizio medico qualificato ed indipendente dalle parti.

Per le due voci di danno ora indicate e tenuto conto della retribuzione erogata mensilmente al lavoratore (cfr. doc. n. 32 prod. p. ricorr.), viene equitativamente liquidato al medesimo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., l'importo netto di £. 100.000.000 =, in esso computati anche gli accessori di legge (rivalutazione ed interessi) maturati medio tempore sino al febbraio 2000.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Visto l'art. 429 c.p.c.;

1. Condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente l'importo netto di £. 100.000.000=, oltre alla rivalutazione ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dal febbraio 2000 al saldo effettivo;
2. Condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in £. 18.000.000=, oltre IVA e CPA;
3. Dichiara esecutiva la presente sentenza.

Torino, 27 giugno 2001.

Depositata in cancelleria

il 10 agosto 2001

(inedita allo stato)

NOTA

Va innanzitutto evidenziato come, la presente decisione si ponga in controtendenza con le notorie, esasperanti quanto illegittime lungaggini giudiziarie, che hanno giustificato e tuttora giustificano – anche in presenza della maldestra c.d. legge Pinto n. 89/2001 sull'equa riparazione per i ritardi processuali - le regolari sanzioni indennitarie a carico dello Stato Italiano e a beneficio dei lavoratori, per importi dell'ordine medio dei 25 milioni c.a., dietro ricorso alla Corte Europea di Strasburgo per i diritti dell'Uomo. Dal vizio di tali lungaggini, tipiche della maggior parte dei magistrati e delle varie piazze italiane (che trascinano i ricorsi di primo grado per 4 - 5 anni ed oltre), va completamente esente l'attuale ricorso di primo grado proposto al Tribunale di Torino

in via ordinaria (non con procedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c.) in data 22 febbraio 2001, che è stato deciso nell'incredibile tempo record di soli 4 mesi (il 27 giugno 2001), da un magistrato che si è fatto apprezzare nell'occasione per celerità, stile anglosassone e indisponibilità alla dilazione conseguente alle usuali richieste di rinvio d'ufficio e di parte.

Nel caso di specie, il dirigente dr. A. Solinas (ultrasessantenne, assunto dall'Istituto S. Paolo di Torino nel lontano 1958, responsabile, dopo plurimi incarichi di prestigio anche all'estero, dal 1996 del Settore Rischi Creditizi del Servizio Risk Management), in concomitanza con l'inserimento in una prima fase dall'esterno per comando nella Capogruppo (da consociata San Paolo che ne aveva provveduto all'assunzione dalla Arthur Andersen, Società di revisione della banca) del dr. D. Alfonsi - in una seconda fase "significativamente" assunto direttamente in organico come Capo servizio del Sanpaoloimi Spa - viene sottoposto a striscianti pratiche di delegittimazione (mancata partecipazione ad incontri, scavalco e simili) finalizzate all'accantonamento ed all'emarginazione e sfocianti in effetti prima in una situazione di incipiente dequalificazione e poi nella pratica inattività forzata per ben 16 mesi, con gli intuibili negativi riflessi psico-somatici sullo stato di salute. Inutili si rivelano, in questo come in tutti i casi simili, le tradizionali richieste di spiegazione avanzate sia verbalmente sia per iscritto ai superiori gerarchici e fino ai massimi vertici della Banca, che ha avuto l'ardire di difendersi in giudizio (del tutto infruttuosamente) ammettendo - esplicitamente da parte di due suoi testi in posizione di rilevanza di ruolo funzionale societario ed implicitamente, in ragione della "significativa" incapacità del rappresentante aziendale di chiarire al giudice "che cosa il dr. Solinas facesse e di che cosa si occupasse, nel periodo in questione" - la denunciata inattività ma pretendendo di giustificarla e renderla condivisibile per il magistrato con l'argomentazione dell'intenzione di addivenire con il Solinas, in ragione dell'età, ad una risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro rispetto all'epoca della maturazione della pensione di vecchiaia (65 anni).

Il magistrato, escussi celermente i testi, accertata la delegittimazione e l'inattività totale per almeno 16 mesi (novembre 1998 – febbraio 2000) ha correttamente dichiarato irrilevanti, ai fini dell'accantonamento del dr. Solinas:

a) l'asserita "duplicazione di funzioni ed il conseguente esubero di personale", discendente della fusione tra San Paolo e IMI Spa, affermando che era comunque "preciso ed ineludibile dovere del datore di lavoro, cui corrisponde un altrettanto diritto del prestatore, entrambi discendenti dall'enunciato normativo contenuto nell'art. 2103 c.c., di fornire al dipendente un incarico determinato e stabile, nel rispetto dell'inquadramento riconosciuto e della professionalità acquisita";

b) l'intenzione (seguita da avviati contatti) di addivenire con il dr. Solinas ad una risoluzione anticipata dal servizio, in quanto tale intenzione e tali contatti "non giustificano, in alcun modo, la pratica datoriale di spoliamento delle mansioni, irrispettosa della citata previsione codicistica" (art. 2103.c.c.).

Accertato il periodo di indiscussa inattività dell'ordine dei 16 mesi e la temporanea sindrome depressiva causalmente indotta dall'illegittimo contegno aziendale – causalità certificata dal Servizio di neurologia dell'ASL n. 1, servizio medico qualificato e indipendente dalle parti tale da rendere superfluo il ricorso a CTU sanitaria – il magistrato, tenuto conto della retribuzione mensile del dirigente, ha liquidato al dr. Solinas (reinvestito dall'azienda di effettivo nuovo incarico direttivo il 28.2.2000, 4 giorni prima del tentativo obbligatorio di conciliazione) in via equitativa, ex art. 1226 c.c. – a titolo di risarcimento onnicomprensivo del danno da dequalificazione e biologico – l'importo netto di 100 milioni, in esso ricompresi anche gli accessori di legge (rivalutazione ed interessi), ponendo naturalmente a carico della Banca soccombente le spese legali nella misura di ben 18 milioni.

Si tratta tuttavia solo del "primo round" e restano pur sempre in facoltà della Banca le prerogative contrattuali tipizzate per la risoluzione del rapporto della specifica categoria dirigenziale, anche se va sin d'ora anticipato che l'eventuale azionamento da parte aziendale del recesso ad nutum –

dopo questa decisione giudiziale che costituisce sanzione e negazione delle iniziative di mortificazione o di “mobbing” finalizzate giustappunto ad indurre all’autoestromissione dall’azienda per dimissioni o risoluzione consensuale a causa di insostenibilità psicologica della situazione attualizzata dal management societario - non potrebbe che rivelare indiziariamente e/o concludentemente l’aspetto discriminatorio della “ritorsione”, suscettibile di portare, nella fattispecie, all’annullamento dell’atto per motivo illecito e/o contra legem per violazione dell’art. 14 l. n. 300/70, nell’interpretazione consolidata in ordine alla nozione di “discriminazione”, sempre intesa giurisprudenzialmente in senso lato. È infatti per lo meno dal 1981 (cfr. Cass. 29. 6.1981, n. 4241, in MGL 1982, 67) che la S. Corte annulla i licenziamenti per ritorsione aziendale verso lavoratori rei solo di aver osato intraprendere e vincere cause giudiziarie contro i propri datori di lavoro, qualificandoli apertamente “vendetta” inammissibile. Non va poi dimenticato che il licenziamento ex art 2118 c.c. (nella recezione contrattualizzata di cui all’art. 12 ccnl 1 dicembre 2000 per i dirigenti del credito) non è atto pienamente discrezionale per l’azienda ma vincolato ad una motivazione scritta, atta a dar conto della congruità, giustificatezza e razionalità obbiettiva del recesso, i cui motivi sono pertanto sindacabili (per tale riscontro) sia in sede giudiziaria che arbitrale, ai fini e per gli effetti della corresponsione, a titolo risarcitorio, dell’indennità supplementare per licenziamento oggettivamente ingiustificato (nelle misure di cui al successivo art. 13).

Mario Meucci
Roma, 1 settembre 2001